

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-224	del 06/04/2011
Oggetto	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale. Approvazione della convenzione per tirocini formativi con l'Università telematica San Raffaele di Roma	
Proposta	n. PDTD-2011-222 del 01/04/2011	
Struttura adottante	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Ed Educazione Ambientale	
Dirigente adottante	Tibaldi Stefano	
Struttura proponente	Area Sviluppo Competenze E Knowledge Management	
Dirigente proponente	Cotti Giuliano	
Responsabile del procedimento	Cotti Giuliano	

Questo giorno 06 (sei) aprile 2011 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Ed Educazione Ambientale, Dott. Tibaldi Stefano, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale numero 44 del 1995 istitutiva di ARPA;
- il Regolamento per il Decentramento, approvato con delibera 95/2009;
- la deliberazione del numero 48 del 14/06/2010;

CONSIDERATO:

- che l'Università telematica San Raffaele di Roma propone ad Arpa Emilia-Romagna una convenzione disciplinante lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento;

RILEVATO:

- che le attività previste sono conformi alle finalità istituzionali dell'Ente;

CONSIDERATO:

- che sarà demandata a successivi specifici atti, che verranno stipulati dalle competenti Strutture, la definizione dei contenuti e delle modalità dei singoli tirocini attivati;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere la Convenzione con l'Università telematica San Raffaele di Roma, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Dottor Giuliano Cotti, Responsabile di Area Sviluppo Competenze Documentazione e KM;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e della L.R. n. 32/93, il Dottor Giuliano Cotti, Responsabile di Area Sviluppo Competenze Documentazione e KM;

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione con l'Università telematica San Raffaele di Roma, allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di attività di tirocini formativi nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;
2. di demandare a successivi atti, di competenza delle Strutture interessate, la definizione dei contenuti e delle modalità dei tirocini attivati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

FORMAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE

(Professor Stefano Tibaldi)

**Convenzione tra
Università Telematica San Raffaele Roma
e
Arpa Emilia-Romagna**

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita con D.M. 8 maggio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 1 giugno 2006, codice fiscale 97471900155, di seguito denominata Università od Ente Promotore, rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Sergio Pasquantonio, domiciliato per la sua carica di Presidente presso la sede legale dell'Università – Via di Val Cannuta, 247 - Roma

E

L'ente Arpa – Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente Emilia-Romagna, d'ora in avanti denominato "Struttura Ospitante", con sede legale a Bologna (BO) in via Po 5, P.I.V.A 04290860370, rappresentato per la firma del presente atto da Professor Stefano Tibaldi, nato a Bologna (BO) il 30/10/1949, CF TBLSFN49R30A944X nella sua qualità di Direttore pro-tempore del Servizio Organizzazione Formazione Educazione-Ambientale

Premesso che

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;

Considerato che

- Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente; non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- tirocinio, in quanto previsto dall'ordinamento didattico del Master di I° livello in "Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie", è curricolare e riconosciuto in termini di crediti formativi universitari (CFU);

Le parti convengono quanto segue

Arpa Emilia-Romagna si impegna ad accogliere presso le proprie strutture in qualità di tirocinanti gli studenti iscritti al Master di I° livello in "Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie".

Il tirocinio sarà assoggettato, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

Articolo 1 Progetto Formativo

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dall'azienda ospitante.
3. Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutore e dal responsabile designato dal soggetto ospitante.
4. L'avvio effettivo e formale del tirocinio avviene con la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università e del soggetto ospitante, e del tirocinante per presa visione e accettazione delle condizioni.
5. Il progetto formativo sarà compilato secondo il modello facsimile allegato alla legge di riferimento e dovrà contenere: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e di quello designato dal soggetto ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del soggetto ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, uffici) presso le quali si svolgerà il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 2

Il soggetto promotore si impegna

1. assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL posizione n°20268168/52- Codice ditta 18200200/70 nonché per la responsabilità civile presso la compagnia di assicurazione SAI polizza M0406570608.
2. comunicare all'Ispettorato Provinciale del Lavoro l'attivazione dei singoli tirocini indicando il nominativo dei tutori. La stessa notifica sarà inviata all'Assessorato Regionale e alle Organizzazioni Sindacali;
3. designare un tutore, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio;
4. predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
5. convocare il tirocinante presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.

Articolo 3

L'azienda ospitante si impegna

1. designare il responsabile aziendale che provvederà a redigere la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinio avviato ed inviarla alla Segreteria Studenti dell'Università, in seguito alla conclusione degli stessi;
2. realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
3. segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi (INAIL e Compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi) e alla Università Telematica San Raffaele Roma ;
4. tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso da consegnare alla Segreteria Studenti Università Telematica San Raffaele Roma al termine del tirocinio;

Le aziende possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a. aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b. con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c. con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Articolo 4

Sulla base della vigente normativa le parti impegnano il tirocinante

1. partecipare all'attività di tirocinio di orientamento nei tempi e con le modalità previste nel progetto relativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
2. sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
3. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Per Arpa Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Professor Stefano Tibaldi

Per Università Telematica San Raffaele Roma
Il Presidente del CdA
Dott. Sergio Pasquantonio